



Istituto di Istruzione Superiore “Rita Levi Montalcini”

Argenta e Portomaggiore

Via Matteotti n° 16 - 44011 Argenta (FE) - C.F. 92005980385

Tel. 0532-804176 - Fax. 0532-319175 e-mail: FEIS00100D@istruzione.it



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

CONCESSIONE IN USO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO PER ATTIVITA' NON CURRICOLARI

Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, art 2, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156 ed in particolare l'art. 1;
Vista la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, in particolare l'art. 3, comma 1, lett. B);
Visto l'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 50 D.M. n. 44 del 01-02-2001;
Vista la convenzione in atto per la concessione in uso a terzi di locali scolastici tra la Provincia di Ferrara e gli Istituti d'istruzione Secondaria di II grado della provincia di Ferrara attualmente in vigore;
Vista la delibera n° 95 del Consiglio di Istituto del 30/08/2022;

TRA

I.I.S. “Rita Levi Montalcini” (CF: 92005980385) avente sede legale in via Matteotti, 16 - Argenta (FE), legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico, Dott. Diego Nicola Pelliccia, di seguito indicata “Scuola”;

E

A.E.C.A. – Associazione Emiliano Romagnola Centri Autonomi Formazione Professionale (C.F. 80090410376, P. IVA 04195640372) con sede a Bologna in via Bigari n. 3 (40128 – BO), rappresentata dal suo legale rappresentante Giuseppe Eugenio Pagani domiciliato per la carica presso la sede legale, che qui di seguito per brevità sarà denominata “A.E.C.A.”

PREMESSO CHE

- la Regione Emilia Romagna con propria DGR n. 1959 del 21/11/2016 “Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e definizione dell’elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della L.R. 1° agosto 2005, n. 17 e ss.mm.”, ed in particolare il punto 4. del dispositivo nel quale la Giunta regionale dà atto che il direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro provvede con propri atti a definire le modalità di presentazione delle domande di accreditamento e ad approvare l’elenco dei soggetti accreditati nel rispetto di quanto disposto all’allegato 2) della deliberazione stessa;

Firmato digitalmente da DIEGO NICOLA PELLICCIA

- L'allegato 2 "Accreditamento dei Servizi per il lavoro dell'Emilia-Romagna", parte integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale n. 1959/2016 sopra citata, ed in particolare il punto 1. "Orientamenti" dello stesso prevede che le prestazioni dei soggetti che si accreditano sono aggregate all'interno di due aree di accreditamento quali:
 - **Area di accreditamento 1** che comprende prestazioni per le persone e prestazioni per i datori di lavoro;
 - **Area di accreditamento 2** che comprende prestazioni per le persone "fragili e vulnerabili";
- La Regione Emilia Romagna con Determinazione n. 140 del 16/02/2017 e con Determinazione n. 896 del 28/07/2017 ha accolto le domande di Accreditamento rispettivamente per l'Area 1 e l'Area 2 presentate da A.E.C.A.;
- A.E.C.A. per realizzare le attività di Area di accreditamento 1, eventualmente estendibile anche alle attività di accreditamento Area 2 laddove si evidenzia necessità, opera attraverso il proprio associato Centro Studi Opera don Calabria – Città del ragazzo e intende avvalersi degli spazi messi a disposizione da IIS "RITA LEVI MONTALCINI" all'interno della sede di Portomaggiore (FE) come di seguito meglio specificato;
- A.E.C.A. realizza anche attività formative per le quali si rende necessario l'uso del laboratorio informatico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

La presente convenzione regola le obbligazioni nascenti dalla concessione ad A.E.C.A. dell'uso dei locali e dell'I.T.E. di Portomaggiore, per l'attuazione di attività didattiche e formative previste nella stagione 2022/2023.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

L'Istituto si impegna a mettere a disposizione di A.E.C.A. i seguenti spazi:

- Aula n. 5 dell'I.T.E. di Portomaggiore da utilizzare per attività d'ufficio/sportello e per la gestione di attività di presa in carico utenti/colloqui individuali/orientamento/consulenza per due mezze giornate a settimana
- n. 1 aula da utilizzare per la gestione di attività didattica e formativa (da concordare di volta in volta a seconda dei gruppi e delle specifiche attività educativo/formative)
- n. 1 laboratorio informatico I.T.E.

Si precisa che secondo necessità e, previo accordo tra le parti di volta in volta stipulato, potranno essere messi a disposizione ulteriori spazi/aule/laboratori.

Si precisa altresì che tutti gli spazi messi a disposizione rispettano la normativa sull'accessibilità e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 3 – Uso degli spazi e delle attrezzature

L'uso degli spazi e delle attrezzature non potrà avvenire per scopo diverso da quello per cui la concessione è disposta.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti provinciali e le disposizioni di legge applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto e con la sua destinazione.

All'uso dei locali il Concessionario potrà accedere con apposite chiavi, prese in consegna con sottoscrizione a parte, impegnandosi ad usarle in unico esemplare.

Art. 4 – Durata

La presente Convenzione ha durata dal 21 febbraio 2023 e termine con la fine dell'anno scolastico. Le giornate in cui verrà utilizzato il laboratorio informatico sono riportate nell'allegato, che fa parte integrante della convenzione e, in ragione di sopravvenute esigenze imprevedibili, potrà essere modificato.

Art. 5 – Oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività di cui all'Art. 1.

Il Concessionario si impegna a:

- **evitare** che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato;
- **evitare qualsiasi ACCESSO ai locali non concessi**;
- **custodire** i locali, gli impianti, le attrezzature, gli spazi strutturati;
- **attuare i protocolli** di sicurezza, igienizzazione e sanificazione vigenti relativi alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio dal SARS-COV-2;
- **risarcire** la Scuola, secondo gli ambiti di proprietà e/o di competenza, dei danni eventualmente arrecati;
- **restituire**, al termine dell'attività, i locali dati in concessione in perfette condizioni relativamente alla pulizia e allo stato delle attrezzature, assicurando che lo stato delle stesse sia compatibile con quanto previsto dai protocolli di sicurezza, igienizzazione e sanificazione vigenti relativi alla prevenzione e al contrasto della diffusione del contagio dal SARS-COV-2.
- **non consentire** assolutamente di fumare all'interno dei locali e nell'area cortiliva;
- **non subconcedere** l'uso, anche parziale, dei locali oggetto dell'accordo a chiunque e a qualsiasi titolo;
- **ritenere** esente da qualsiasi responsabilità la Scuola per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nel periodo di concessione.

L'accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente Convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti. Il Concessionario deve inoltre comunicare immediatamente, per iscritto, al Capo d'Istituto, i danni eventualmente riscontrati all'impianto, ai locali o alle pertinenze.

Art. 5bis - Oneri a carico del Concessionario

Alla luce dei provvedimenti posti in essere per far fronte all'emergenza data da Covid- 19, il Concessionario si impegna ad adempiere quanto riportato negli allegati.

Art. 6 - Quote di contribuzione

Il Concessionario devolgerà a favore della Scuola un contributo pari a € 10,00 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e a € 16,00 in presenza di climatizzazione invernale. Detto contributo dovrà essere determinato dall'istituzione scolastica, che lo comunicherà ad AECA entro il 22/04/2023. L'importo così determinato andrà versato in un'unica soluzione entro il 30/04/2023, mediante apposito bonifico bancario, intestato a:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "R.L. MONTALCINI" DI ARGENTA

IBAN IT 87 H 01030 67170 000001235803

(Istituto cassiere MONTE PASCHI SIENA – Filiale di Argenta).

Art.7 – Decadenza, revoca, recesso

In caso di inadempimento, di gravi o di reiterate violazioni di quanto disposto nella presente Convenzione il Dirigente Scolastico può dichiarare la sua decadenza immediata, mediante comunicazione scritta motivata notificandola alla Scuola, almeno 30 giorni prima del termine. Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dalla Scuola.

Alla scadenza del presente atto o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali e delle attrezzature, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza. E' tenuto altresì alla riconsegna immediata delle chiavi di accesso agli impianti.

Art.8 – Disposizioni generali e finali

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il rapporto tra la Scuola e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di uso di spazi pubblici per cui si intendono richiamate tutte le disposizioni normative in materia di concessione amministrativa.

Per l'Associazione

A.E.C.A

Legale Rappresentante

(timbro e firma)

Per l'Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Diego Nicola Pelliccia